



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- 1) Dott.ssa Paola Caserta Presidente
- 2) Dott.ssa Fabrizia Fiore Giudice
- 3) Dott. Antonio Cirma Giudice relatore

nel procedimento di reclamo, iscritto al numero 2876/2020 R.G.,  
instaurato da:

§ **SRL, società con unico socio, in persona del suo  
legale rappresentante pro tempore e per essa, nella sua qualità di  
procuratrice speciale, la**

, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti

*reclamante*

contro

F  
tutti rappresentati e difesi  
dall'Avv. Tammaro Soprano;

*reclamati*

nonchè

izio

§ **società con unico socio, soggetta a direzione e  
coordinamento di** *la* **persona del Procuratore p.t.,**

rappresentata e difesa dall'avv.

*reclamata*

avverso l'ordinanza resa in data 20.02.2020 dal giudice dell'esecuzione e comunicata il 21.02.2020;

rilevato che con provvedimento del 10.05.2020 si è disposto il rinvio del procedimento al 27.05.2020 e la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv., con mod., in L. 24 aprile 2020, n. 27);

rilevata la rituale comunicazione del provvedimento;

lette le note congiunte depositate in data 18.05.2020 da tutte le parti;

previa camera di consiglio dei componenti del Collegio in modalità cd. "da remoto";

letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed udito il relatore;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 6.03.2020, la SPV PROJECT 155 SRL, come rappresentata, ha tempestivamente proposto reclamo ai sensi dell'art. 669<sup>terdecies</sup> c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 20.02.2020 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 195/2018 R.G. Es.

Nella detta ordinanza il GE ha ritenuto che il credito dell'odierna reclamante fosse da considerarsi prescritto in quanto, sebbene il credito fosse stato azionato in diverse procedure esecutive innanzi al Tribunale di Napoli, non essendosi concluse con un epilogo fruttuoso, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto ai sensi dell'art. 2945, comma 3

Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice, dott. Antonio Cirma



c.c. ed il nuovo termine di prescrizione sarebbe decorso senza ulteriori atti interruttivi; per l'effetto ha ritenuto di sospendere l'esecuzione relativamente alla posizione del creditore precedente.

La reclamante ha contestato la correttezza della decisione, evidenziando che, essendo state definite le procedure innanzi al Tribunale di Napoli con il rigetto dell'istanza di vendita, troverebbe applicazione l'effetto sospensivo previsto dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., per cui il diritto di credito non sarebbe prescritto e che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione era inammissibile e tardiva, poiché formulata solo con il ricorso in opposizione all'esecuzione nonché incompatibile con i comportamenti assunti in precedenza dagli obbligati che hanno a più riprese riconosciuto il debito.

I reclamati Crispino e Cosentino nella loro comparsa di costituzione hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo per mancato deposito della copia conforme del provvedimento reclamato ed hanno chiesto il rigetto del reclamo.

Si è costituita anche la reclamata Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. la quale, nella propria memoria difensiva, si è rimessa alle determinazioni del Collegio.

2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dai signori Crispino e Cosentino.

L'inammissibilità, infatti, deve essere prevista espressamente dalla legge e nessuna norma prevede che l'ordinanza reclamata debba essere depositata in copia conforme.

La giurisprudenza richiamata dai reclamati (Cass. n. 16498/16; Cass. n.



32976/18) si riferisce, invero, ad ipotesi in cui il deposito della copia conforme del provvedimento impugnato è previsto espressamente dalla legge (rispettivamente dall'art. 369, comma 2, c.p.c. e dall'art. 63 D. Lgs 546/92).

Nella disciplina che riguarda le modalità di presentazione e trattazione dei reclami avverso i provvedimenti cautelari manca, invece, analoga disposizione.

3. Ancora, esula dall'oggetto del presente reclamo la questione dell'ammissibilità di una sospensione parziale soggettiva dell'esecuzione (cioè dell'ammissibilità di una sospensione che, come nel caso di specie, riguardi la posizione di uno solo dei creditori), non essendo stata reclamata l'ordinanza sul punto.

4. Il reclamo non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

I titoli in forza dei quali è stata intrapresa la procedura esecutiva immobiliare sono costituiti dal contratto di mutuo del 14.01.1992 a rogito del notaio Franco Traversi, rep. n. 37264, tra l'Istituto Nazionale di Credito Edilizio ed i signori Cosentino Biagio e Crispino Filomena e dall'atto di erogazione e quietanza del 12.02.1992 a rogito del notaio Marco De Luca, rep. n. 951.

In forza di detti titoli era stata proposta azione esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli recante n. 1567/99 RGE (cui erano state riunite le procedure n. 2022/93 e n. 803/05 RGE) definita in data 25 novembre 2008 con provvedimento del G.E. di rigetto dell'istanza di vendita.



Orbene, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., la notifica dell'atto con cui si inizia il procedimento interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutto il corso del giudizio. Se, però, il procedimento si estingue, viene meno la sospensione e rimane fermo il solo effetto interruttivo dell'atto iniziale del procedimento a partire dal quale ricomincia a decorrere la prescrizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12239 del 09/05/2019, ha chiarito che l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione si verifica non solo quando il procedimento si estingue, ma anche nei casi di chiusura anticipata del procedimento determinata da causa ascrivibile al creditore.

Nel caso di specie non è stato possibile rinvenire il provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di vendita nella procedura n. 1567/99 RGE.

La reclamante sostiene che il rigetto dell'istanza di vendita sia avvenuto a causa della mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi di Cosentino Biagio, come si evincerebbe dalla circostanza che il provvedimento di rigetto dell'istanza di vendita sarebbe di poco successivo e, quindi, conseguente all'istanza ex art. 591 ter c.p.c. del 22.05.08 in cui il notaio delegato rilevava la detta carenza.

Orbene, come noto, ai fini della continuità nelle trascrizioni degli atti di acquisto dei beni pignorati, che deve essere documentata con la certificazione prevista dall'art. 567 c.p.c., è necessario che risulti trascritta l'accettazione dell'eredità nei casi in cui l'acquisto sia

avvenuto *mortis causa* da parte dell'erede.

In accordo con la prevalente giurisprudenza, la trascrizione dell'acquisto a causa di morte in favore del debitore esecutato e/o dei suoi danti causa può essere eseguita anche dopo la trascrizione del pignoramento, sanando *ex post* la continuità delle trascrizioni, e lo stesso creditore può curare la trascrizione del titolo, ai sensi dell'art. 2666 c.c., all'uopo presentando al competente Conservatore dei RR.II l'atto pubblico implicante accettazione tacita dell'eredità (art. 2648, comma 3, c.c.).

Nel caso in cui il creditore non vi provveda, la procedura esecutiva non può proseguire.

È del tutto evidente, pertanto, che il rigetto dell'istanza di vendita a causa della mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità costituisce un'ipotesi di chiusura anticipata del procedimento determinata da causa ascrivibile al creditore e che, quindi, rientra proprio tra le ipotesi in cui, secondo Cass. n. 12239 del 09/05/2019, si ha il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.

Poiché l'ultima delle procedure esecutive intraprese in precedenza risale al 2005 ed il precetto in forza del quale è stata intrapresa la procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata pronunciata l'ordinanza oggi reclamata è stato notificato il 12.12.2017, in mancanza di atti interruttivi, il diritto della creditrice è prescritto.

5. Va, poi, disattesa l'eccezione della reclamante in ordine alla tardività della doglianza relativa alla prescrizione.

Trattandosi di motivo di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. non è

Firmato Da: POLITANO MARIA IDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66850faae32a430585fcb06a47d7aac88 - Firmato Da: CASERTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 92a2a31265177d64c94a560022179  
 Firmato Da: CIRIACI ANTONINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32032014441a37103f4a4c4c354d75f7



previsto un termine di decadenza per la proposizione dello stesso.

6. La reclamante sostiene che l'interruzione della prescrizione sarebbe in ogni caso avvenuta a seguito del riconoscimento del debito operato dai signori Crispino e Cosentino con le varie proposte transattive formulate.

Orbene, non sono idonee ad evitare il maturare della prescrizione la proposta del 31.10.2001 e la proposta dell'1.07.2004 in quanto, anche a voler loro riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione, quest'ultima sarebbe maturata comunque l'1.07.2014 e, quindi, in data anteriore alla notifica del precetto.

Quanto alla proposta transattiva del 21.11.2008, essa proviene esclusivamente da Francesco Cosentino. Ne consegue che l'eventuale riconoscimento del debito avrebbe effetto solo nei suoi confronti.

Ciò, però, non in applicazione dell'art. 1309 c.c., come sostenuto dai reclamati, poiché l'obbligazione degli eredi di Biagio Cosentino (originario mutuatario insieme a Crispino Filomena) non è solidale, bensì parziaria, in applicazione della regola prevista dall'art. 752 c.c., per cui il riconoscimento del debito non può valere che per la propria parte di obbligazione.

Tuttavia non pare che la proposta transattiva formulata da Francesco Cosentino possa qualificarsi come riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c.

La giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. n. 5721/2019, Cass. n. 18879/2015, Cass. n. 17016/2010 e Cass. 4804/2007), ha ritenuto che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le

concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.

Occorre pertanto che il giudice, nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., attribuisca a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti ed, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa.

Nel caso di specie, inducono a ritenere insussistente nella proposta formulata da Cosentino Francesco un riconoscimento del debito:

- la circostanza che la proposta era stata formulata nella pendenza della procedura esecutiva n. 1567/99 ed allo scopo specifico di ottenere la rinuncia alla procedura;
- la circostanza che nella missiva prodotta in atti il Cosentino non si è riconosciuto espressamente debitore ma ha fatto riferimento all'*"esigenza morale di concludere definitivamente la procedura"*.

7. In definitiva, il reclamo va rigettato poiché dagli elementi in atto, la pretesa creditoria della reclamante appare prescritta.

8. Le spese tra la reclamante ed i reclamati Crispino e Cosentino seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con attribuzione all'Avv. Tammaro Soprano, dichiaratosi antistatario.





Nulla per le spese tra la reclamante e la reclamata Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. stante l'assenza di domande nei confronti di quest'ultima, cui il ricorso è stato notificato ai soli fini dell'integrità del contraddittorio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto da € SRL ed iscritto al numero 2876/2020 R.G., così provvede:

1. rigetta il reclamo;
2. condanna L al pagamento, in favore dei reclamati Crispino e Cosentino, delle spese di lite della presente fase di reclamo, che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.632,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Tammaro Soprano, dichiaratosi antistatario;
3. nulla per le spese tra la reclamante e la reclamata Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. .

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Aversa il 2.07.2020.

Il Giudice estensore  
dott. Antonio Cirma

Il Presidente  
dott.ssa Paola Caserta

